

(N. 1678)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale  
(VIGORELLI)

di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri  
(SEGNÌ)

col Ministro dell'Interno  
(TAMBRONI)

col Ministro di Grazia e Giustizia  
(MORO)

col Ministro del Tesoro  
(MEDICI)

col Ministro dei Lavori Pubblici  
(ROMITA)

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste  
(COLOMBO)

e col Ministro dell'Industria e del Commercio  
(CORTESE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 SETTEMBRE 1956

---

Modifiche alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e abrogazione della legislazione  
sulle migrazioni interne e contro l'urbanesimo

---

## LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'accluso provvedimento si intende realizzare, in conformità dei principi costituzionali (articolo 16), una maggiore mobilità della manodopera che aspira a trovare impiego alle dipendenze altrui nel territorio dello Stato abolendo, conseguentemente, il regime vincolistico, tuttora in atto, previsto dalle leggi 9 aprile 1931, n. 358 e 6 luglio 1939, n. 1092.

Il disegno di legge si impernia sul criterio di conciliare, per quanto possibile, il principio della territorialità del collocamento, sancito dalla legge 29 aprile 1949, n. 264 (i lavoratori che risiedono nella località nella quale si svolgono i lavori, sono preferiti nell'avviamento al lavoro), con l'esigenza di attuare, attraverso l'eliminazione di quelle che, a giusto titolo, sono state definite le « frontiere del lavoro », un unico mercato che metta tutti i cittadini nella condizione di concorrere, in ugual misura, alle possibilità di impiego offerte dalle attività produttive del Paese.

Infatti:

*l'art. 1* conferma la competenza del Ministero del lavoro nei compiti della assistenza alla manodopera migrante in occasione e a causa di tipiche lavorazioni stagionali (monda, trapianto, taglio e raccolta del riso, raccolta delle olive e dell'uva, mietitura, lavori boschivi e forestali, ecc.). Ciò in quanto la formale abrogazione della legislazione sulle migrazioni interne non può comportare la cessazione dell'assistenza, sinora svolta in favore dei menzionati lavoratori in applicazione di detta legislazione che prevede appunto tali interventi;

*l'art. 2* si propone di tutelare gli interessi dei disoccupati locali e di evitare che questi ultimi possano essere eccessivamente pregiudicati dall'afflusso di lavoratori « forestieri ». A tal fine si dispone che, agli effetti delle preferenze e precedenza da osservarsi in sede di avviamento al lavoro a norma dell'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, l'anzianità di disoccupazione dei lavoratori immigrati prenda grado dopo quella di coloro che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, già risiedono nel Comune di immi-

grazione e siano iscritti nelle liste di collocamento.

Si è reso necessario obbligare le Amministrazioni comunali a comunicare agli Uffici di pubblica sicurezza i nominativi degli immigrati da altri Comuni in quanto, dopo l'abrogazione della legge 6 luglio 1939, n. 1092 (provvedimenti contro l'urbanesimo), le citate Amministrazioni di P. S. non possono fare a meno di controllare i movimenti migratori dei cittadini per evidenti ragioni di tutela della Società da elementi pericolosi, i quali possono nascondersi anche nella massa dei lavoratori disoccupati i quali si trasferiscono da uno a altro Comune alla ricerca di lavoro;

*l'art. 3* perfeziona la formulazione dell'articolo 25 — secondo comma — della legge 29 aprile 1949, n. 264, al fine di circoscrivere la disciplina legislativa della mobilità professionale degli iscritti nelle liste di collocamento nell'ambito e nei limiti dell'articolo 4, secondo comma, della Costituzione, che, com'è noto, garantisce ai cittadini la libera scelta dell'attività lavorativa.

A norma, infatti, del suddetto articolo 25, le Commissioni provinciali per il collocamento sono chiamate a decidere sulla classificazione professionale dei lavoratori, sul loro passaggio da un settore produttivo all'altro e da una categoria all'altra dello stesso settore produttivo, senza, peraltro, che sia fissato quello che, in ossequio alla citata dichiarazione costituzionale sulla libertà di lavoro, appare l'unico criterio di giudizio valido; accertare se il disoccupato che sollecita il cambio di qualifica sia o non professionalmente idoneo a svolgere mansioni inerenti alla qualifica richiesta.

Al fine, pertanto, di ovviare a tale lacuna è stato predisposto l'articolo 3 del provvedimento il quale, altresì, prevede l'immissione nelle Commissioni provinciali citate, di un rappresentante degli artigiani; ciò per aderire a ripetute giustificate istanze della categoria esclusa da tale rappresentanza a causa dell'attuale formulazione dell'articolo 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

*l'art. 4* abroga, per i motivi indicati in premessa, la legge 9 aprile 1931, n. 358, contenente le norme per la disciplina e lo sviluppo

## LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

delle migrazioni interne, e la legge 6 luglio 1939, n. 1092, recante provvedimenti contro l'urbanesimo.

A conclusione della presente relazione può, quindi, rilevarsi che la vigente legislazione sulle migrazioni interne risulta totalmente abrogata

per quanto concerne gli ostacoli frapposti alla libera circolazione dei lavoratori. Restano, tuttavia, salvi, come stabilito esplicitamente all'articolo 1, gli interventi assistenziali dell'Amministrazione del lavoro a favore della manodopera migrante.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è aggiunto il seguente:

« Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale cura e coordina le iniziative rivolte ad agevolare il trasferimento ed il collocamento della manodopera periodicamente migrante nel territorio dello Stato in occasione e a causa di lavorazioni stagionali ».

## Art. 2.

Dopo il quarto comma dell'articolo 15 della legge di cui al precedente articolo è aggiunto il seguente:

« Trasferendo la propria residenza da uno ad altro Comune, i lavoratori conservano l'anzianità di iscrizione nelle liste di collocamento in precedenza maturata, ma essa, agli effetti di cui al precedente comma e salvi sempre i casi in cui è ammessa la richiesta nominativa, prende comunque grado dopo quella dei residenti nel Comune d'immigrazione, già iscritti nelle relative liste di collocamento. Le Amministrazioni comunali debbono comunicare ai competenti uffici di pubblica sicurezza, entro dieci giorni dall'avvenuta iscrizione nei registri di popolazione, i nominativi degli immigrati da altri Comuni ».

## Art. 3.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 25 della legge predetta sono così rispettivamente modificati:

« Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è istituita in ogni provincia, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dal direttore dell'Ufficio stesso in qualità di presidente; da un rappresentante del Genio civile; da un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura; da un rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura; da sette rappresentanti dei lavoratori; da quattro rappresentanti dei datori di lavoro; da un rappresentante dei coltivatori diretti e da uno degli artigiani, scelti fra i designati, su richiesta del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, dalle Organizzazioni sindacali, tenuto conto della loro importanza numerica.

« La Commissione decide, nell'ambito delle direttive emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale:

a) sulla classificazione professionale dei lavoratori, sul loro passaggio da un settore produttivo all'altro e da una categoria all'altra dello stesso settore produttivo tenendo esclusivamente conto della idoneità degli istanti a svolgere le mansioni inerenti alla qualifica richiesta;

b) sulle contestazioni relative alle richieste nominative di assunzione di lavoratori;

c) sui ricorsi contro i provvedimenti delle sezioni, dei corrispondenti e degli incaricati in merito all'iscrizione nelle liste di collocamento e all'avviamento al lavoro ».

## Art. 4.

Sono abrogate la legge 9 aprile 1931, numero 358, contenente norme per la disciplina e lo sviluppo delle migrazioni interne, e la legge 6 luglio 1939, n. 1092, recante provvedimenti contro l'urbanesimo.